



**W.T.E. SRL**  
IMPIANTI ECOLOGICI  
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE GESTIONE

Spett.le

**Ministero delle Politiche Agricole Forestali e Alimentari**

*gabinetto.ufficiolegislativo@politicheagricole.it*

c/o

ICQRF Lombardia - 20134 Milano, via Pitteri n° 110

*aoo.icqrf.mi@pec.politicheagricole.gov.it*

Spett.le

**Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura

*agricoltura@pec.regione.lombardia.it*

e p.c.

Spett.le

**Provincia di Brescia**

Area Ambiente

*ambiente@pec.provincia.bs.it*

Oggetto: ditta WTE srl, insediamento IPPC sito in Calcinato(Bs) via Cavour 121/E – assoggettamento alla direttiva nitrati

La scrivente ditta WTE srl è autorizzata alla produzione presso l'insediamento di Calcinato del correttivo denominato "gesso di defecazione", prodotto ottenuto da idrolisi di materiali biologici classificati come rifiuti mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio (punto 21, allegato 3 del D.lgs. n° 75/2010 e s.m.i.), in forza di autorizzazione provinciale n° 4884/2016 ed iscrizione al registro ministeriale di fabbricanti di fertilizzanti n° 1172/11 .

La novella normativa dello scorso anno (art. 26, legge 221/2015) ha determinato nell'Operatore dubbi circa l'assoggettamento del citato prodotto ai divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno-vernina 2016/2017 di cui al recente Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia 25.10.16 n° 10607.

Né indicazioni puntuali si rinvengono nella disciplina regionale di cui alla d.g.r. n° X/5171 del 16.05.16 e alla d.g.r. n° X/5418 del 18.07.16 che non contemplano il correttivo gesso di defecazione.

Da qui la necessità che gli Enti in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, si pronuncino *apertis verbis* circa l'eventuale estensione dei divieti temporali di utilizzazione

**W.T.E. s.r.l.** – Sede legale: 25123 Brescia, via Panoramica n° 38 bis – C.F. e P.IVA 03428160174  
Uffici: 25027 Quinzano d'Oglio (Bs), via Turati snc – tel. 030.9924118 / fax. 030.9924714  
Impianto di recupero: 25011 Calcinato (Bs), via Cavour n° 121/E – tel. 030.9964381 / fax. 030.9636216  
Impianto di smaltimento: 25027 Quinzano d'Oglio (Bs), via Turati snc – tel. 030.9924118 / fax. 030.9924714



# W.T.E. SRL

IMPIANTI ECOLOGICI  
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE GESTIONE

agronomica al correttivo gesso di defecazione ottenuto mediante l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti.

I citati dubbi interpretati traggono origine dall'art. 26 della legge n. 221/2015, ai sensi del quale **“L'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al Codice di buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono riportare in etichetta il titolo di azoto”**.

Mentre la normativa regionale di cui alle d.g.r. n° X/5171 del 16.05.16 e d.g.r. n° X/5418 del 18.07.16 continua a prevedere il divieto di utilizzazione di 90 giorni tra il 1° di novembre e fine febbraio **“per i fertilizzanti azotati”** (paragrafo 3.1.1, comma 1 lett.b).

Da ciò il quesito rivolto agli Enti competenti di chiarire in via interpretativa e tempestivamente, se nella nozione di fertilizzanti azotati vi rientrano anche i correttivi di cui all'allegato 3 al d.lgs. 75/2010 e s.m.i. qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, come nel caso di specie, fermo restando gli obblighi di legge di (1) rispettare i limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al Codice di buona pratica agricola e di (2) riportare in etichetta il titolo di azoto.

Ai fini dell'inquadramento della problematica non è superfluo evidenziare che le citate dd.gg.rr. delimitano l'ambito di applicazione della normativa regionale ai **“fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010”** (paragrafo 1.2, Ambito di applicazione), definendo il **“fertilizzante azotato”** come **“qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicabili al suolo che può favorire la crescita delle piante agrarie”**.

Da tale ultima definizione si evince chiaramente che il fertilizzante *de quo* si identifica in ragione di 2 elementi:

- 1) la funzione: favorire la crescita delle piante agrarie;
- 2) l'indicazione puntuale dell'elemento nutritivo impiegato: azoto.

E ciò in conformità alle definizioni (art. 2) del d.lgs. 75/2010 (testo normativo espressamente richiamato dalla normativa regionale nei paragrafi rubricati Ambito di applicazione) che definisce i "concimi" come i **“prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante”**, considerando gli "elementi nutritivi principali" **“esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio”**.

Diversa è la definizione normativa di "correttivi": **“i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3”**.



# W.T.E. SRL

IMPIANTI ECOLOGICI  
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE GESTIONE

In altri termini i **fertilizzanti azotati di cui alla normativa regionale sembrano identificabili esclusivamente nei concimi azotati di cui alla normativa nazionale**. E ciò trova ulteriore conferma nella suddivisione dei concimi nazionali di cui all'allegato 1 al d.lgs. 75/2010 in ragione dell'elemento nutritivo utilizzato in concimi azotati, fosfatici e potassici, mentre, per contro, l'elencazione dei correttivi di cui all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo è unitaria.

Quanto sopra trova conferma anche nelle seguenti considerazioni tecniche sul processo produttivo del correttivo gesso di defecazione:

- la biomassa di partenza da cui trae origine il prodotto contiene una modesta quantità di azoto;
- ***nel processo produttivo non viene apportato azoto di qualsiasi natura;***
- la biomassa utilizzata per la produzione del correttivo gesso di defecazione subisce un processo di innalzamento del pH (a valori fortemente alcalini) mediante dosaggio di calce e successiva neutralizzazione con acido solforico, così come prescritto al paragrafo 2.1. dell'allegato 3 d.lgs. 75/2010 e s.m.i. La fase alcalina comporta lo strippaggio (come definito dal punto "g" art. 33 D.M. 25/02/2016) dell'azoto ammoniacale con il risultato che il prodotto finale destinato ai suoli agricoli risulta privo di ione ammonio ( $\text{NH}_4^+$ ). Tale considerazione trova conforto dai risultati analitici riportati nei certificati rilasciati da laboratori accreditati dal Ministero dove si evince una bassissima concentrazione di azoto totale (sempre riferito alla sostanza secca).

In conclusione, alla luce delle considerazioni tecnico-giuridiche sopra riportate, sembra ragionevole ritenere, salvo vostra diversa interpretazione, che nella definizione di fertilizzante azotato non vi rientra il correttivo gesso di defecazione ottenuto anche mediante l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti.

In attesa di Vostro sollecito riscontro, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Brescia, lì 22 novembre 2016

W.T.E. srl  
ing. Giuseppe Giustacchini